

DICHIARAZIONI

Liquidazione: aspetti dichiarativi

di **Luca Dal Prato**

In base alle disposizioni dell'
art. 5, co.1, D.P.R. 322/1998 la
liquidazione interrompe il normale periodo d'imposta ai fini
IRES, ridefinendo le scadenze di invio delle dichiarazioni dei redditi: i
periodi d'imposta vengono
frazionati e possono essere ricondotti al periodo
ante liquidazione, periodo di
liquidazione e periodo
post liquidazione.

Per l'
IRAP e l'
IVA,
ciascun
periodo d'imposta successivo alla messa in liquidazione è
invece considerato un
autonomo periodo da liquidare e dichiarare in via definitiva (in merito all'IRAP è possibile consultare la
circolare 12 novembre
1998 n.
263/E).

La dichiarazione dei redditi relativa al
periodo ante liquidazione deve essere presentata telematicamente
entro la
fine del
nono
mese successivo a quello in cui ha effetto la
data di messa in
liquidazione della società, che
varia in funzione delle "
cause
di scioglimento" (art.
2272 c.c. per le società di persone, art.
2484 c.c. per le società di capitali).

La dichiarazione dei redditi relativa al **periodo** compreso tra la **messa in liquidazione e la fine** dell'**esercizio** va presentata secondo gli **ordinari termini**. Ove la liquidazione prosegua **ulteriormente**, ai sensi dell'art. 5 co. 3 del D.P.R. 322/1988, occorre presentare le dichiarazioni relative ad ogni successivo periodo d'imposta nei termini stabili dall'**art. 2** (“*Termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.*”).

Il liquidatore deve presentare infine la **dichiarazione** relativa al **risultato finale** delle operazioni di **liquidazione** entro il **nono mese** successivo alla **chiusura** della liquidazione **o al deposito** del bilancio finale.

La **Risoluzione** 6 luglio **2010 n. 66** ha precisato che, nel caso di **liquidazioni** che si protraggono per **meno di cinque esercizi**, ai fini **IRES** occorre determinare **provvisoriamente** il **reddito** in ciascun periodo **intermedio** ed effettuare un **conguaglio** nell'esercizio di **chiusura** della liquidazione.

La risoluzione ha inoltre specificato che “[...] il reddito prodotto nella **frazione** di periodo **antecedente** la **chiusura** della liquidazione è, infatti, **assorbito** dal **risultato** che emerge dal **bilancio finale** di liquidazione e, conseguentemente, anche l'imposta ad esso relativa va liquidata sulla base del risultato finale, tenendo conto anche delle eventuali poste di conguaglio [...]”.

In caso di **revoca** della **liquidazione**, ai sensi del nuovo comma 3-bis dell'art. 5 D.P.R. 322/1998 come introdotto dall'art. 2 co. 5 del D.L. 16/2012, **se** gli **effetti** si producono **prima** del termine di **presentazione** delle **dichiarazioni**, il liquidatore **non** è tenuto a **presentare** la **dichiarazione** del periodo **ante** e **post** liquidazione.

Ad esempio, se la data di effetto della **liquidazione** è il **10 settembre 2013**, la scadenza della dichiarazione ante liquidazione è il 30 giugno 2014. Se il **10 febbraio 2014** la liquidazione viene **revocata**, **non** sussistono **obblighi dichiarativi** relativi alla liquidazione ma deve essere inviata una sola dichiarazione ordinaria per l'intero periodo d'imposta (modello Unico 2014).